



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N° 10

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

di n. 1 supporto tecnico in attuazione di una progettualità inserita nell'ambito del Piano di Zona 2018/2019, approvato dal Nucleo di Valutazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro ;

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Esperto Tecnico Amministrativo dovrà garantire supporto all'ufficio distrettuale nell'attività tecnico-amministrativa e in tutte le fasi dell'intervento per l'attuazione e la gestione dei servizi svolti dal Distretto, quali a mero titolo esemplificativo: elaborazione di avvisi, istruttoria istanze, elaborazione atti, monitoraggio e rendicontazione dei P.d.Z., ecc.

A tal fine dovrà svolgere una attività di coordinamento e raccordo con altri settori del Comune Capofila (Settore Finanziario e Risorse Umane) e con gli altri 5 Comuni del Distretto (Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Villalba e Valledlunga Pratameno).

ART. 2 - SOGGETTO DELL'INCARICO

N. 1 Esperto in procedure amministrative

ART. 3 - ATTIVITA'

L'esperto tecnico-amministrativo dovrà garantire il rafforzamento dell'ufficio servizi sociali del comune capofila del Distretto D10 nello svolgimento delle mansioni oggetto dell'incarico nell'ambito della proposta progettuale inserita nel Piano di Zona 2018/2019, approvato dal Nucleo di Valutazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro ;

ART. 4 - NATURA DELL'INCARICO:

Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo, ex art. 7. comma 6 del D. lgs n. 165/2001, ai sensi dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal disciplinare allegato al presente atto, specificando che l'interessato non può avvalersi di sostituti o ausiliari;

ART. 5 - DURATA DELL'INCARICO

L'azione progettuale ha la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di sottoscrizione del conferimento dell'incarico da espletarsi in coerenza con le esigenze dell'ufficio distrettuale e compatibilmente ai servizi i gestiti dallo stesso nel periodo di riferimento .

Ai soli fini della quantificazione del costo dell'incarico le ore di attività sono 320,831 corrispondenti al costo complessivo di € 6.727,83 onnicomprensivo.

ART. 6 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale di attuazione del Progetto è costituito dai Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario D. 10, Comuni di: Acquaviva Platani, Campofranco, Mussomeli, Sutera, Valledlunga Pratameno e Villalba.

ART. 7 - COMPENSO DELL'INCARICO

Il compenso lordo è pari ad € 6.727,83 ed è comprensivo di IVA e di ogni altro onere a carico del committente.

Il suddetto compenso si intende per l'intera durata dell'incarico.

Sarà liquidato mensilmente a seguito presentazione di fattura, corredata da relazione sull'attività svolta e dai timesheet debitamente firmati.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL' INCARICATO

L'incaricato, in allegato alla fattura, relativa ai compensi mensili, dovrà trasmettere al Comune relazione dettagliata sul servizio reso, subordinando l'emissione della fattura elettronica all'attestazione positiva di regolarità sul servizio reso.

In via tutelare l'Amministrazione si riserva di sospendere, in tutto o in parte, la liquidazione ove, da un successivo riscontro, si verifichi la non corrispondenza con il servizio prestato.

Il corrispettivo non sarà oggetto di variazioni/revisioni per tutta la durata del contratto.

Lo stesso si impegna, altresì, ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato. In caso di inottemperanza accertata l'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Mussomeli procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni.

Art. 9 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Compete al Servizio Sociale del Comune di Mussomeli, anche in collaborazione con quelli dei Comuni del Distretto, la vigilanza ed il controllo dell'attività svolta dall'incaricato in particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del Servizio. L'incaricato, previa contestazione degli addebiti, è dichiarato decaduto dall'incarico nei seguenti casi:

1. mancato assolvimento degli obblighi contrattuali;
2. manifesta e grave inadempienza degli obblighi assunti con il contratto di affidamento dell'incarico
3. gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti beneficiari del servizio.

Art. 10 - RAPPORTI TRA L'INCARICATO E IL COMUNE

L'affidamento dell'incarico, di cui all'oggetto, non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di lavoro continuativo, poiché, con l'avviso di disponibilità per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto, non è posto in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara di appalto o di trattativa privata, che prevedano graduatoria, attribuzione di punteggio o qualsivoglia altre classificazioni di merito.

Art. 11 - RESPONSABILITA' E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'incaricato si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti, a terzi ed eventualmente ai comuni del Distretto, in dipendenza di gravi irregolarità, manchevolezza o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. Inoltre è sempre responsabile sia verso il Distretto, sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

Art. 12 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà con periodicità mensile, entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura, per le prestazioni rese.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente disciplinare che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c c, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune di Mussomeli intenderà mettere in atto.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

Il Professionista è il responsabile esterno del Trattamento dei Dati, ai sensi della vigente normativa dichiarando di essere in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento Dati.

Il Responsabile del Trattamento Dati:

- a) opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo e a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- b) attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;

Il Professionista incaricato procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente e per iscritto; in ogni caso:

- a) i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento del Servizio affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- b) l'affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dai Servizi Sociali del comune di Mussomeli.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Nel caso di controversie nel corso della vigenza contrattuale si procederà alla definizione delle stesse in via amministrativa. Le domande ed i reclami dovranno essere presentate per iscritto.

È escluso il ricorso al giudizio arbitrale. Per tutte le controversie che non sarà possibile definire in via amministrativa, la parte attrice potrà proporre domanda avanti il giudice ordinario competente del foro di Caltanissetta, nel rispetto delle norme contenute nel vigente codice di procedura civile.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte che ne darà causa.